



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI



presso il
Ministero della Giustizia

Circ. n. 219/XIX Sess.

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

30/03/2018 U-rsp/2305/2018



Ai Consigli degli Ordini
degli Ingegneri
Loro sedi

Alle Federazioni e/o
Consulte degli Ordini
degli Ingegneri
Loro Sedi

Oggetto: Informativa invio lettera al Segretario Generale di Unioncamere, dott. Giuseppe Tripoli.

Cari Presidenti,

lo scorso 14 marzo è stata inviata, da parte della Rete Professioni Tecniche, una nota al Segretario Generale di Unioncamere, ad oggetto "Procedure per la costituzione delle "Reti soggetto" tra esercenti la libera professione".

Nel testo è stata evidenziata la difficoltà incontrata da alcuni liberi professionisti nel registrare presso il Registro imprese un Contratto di Rete, ai sensi dell'art. 45 della legge 7 agosto 2012, n.134, di conversione del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese" e in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 12 della legge 22 maggio 2017, n. 81 recante "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato".

Come si legge nella nota "Nello specifico, ci è stata segnalata l'impossibilità di un raggruppamento di liberi professionisti della provincia di Roma di costituire una c.d. "Rete soggetto" in quanto le procedure camerali di iscrizione della rete medesima al Registro delle imprese (ai sensi dell'art. 43 della legge 7 agosto 2012, n. 234), presupponavano che i soggetti aderenti fossero a loro volta registrati presso il Registro delle imprese. Tale condizione, come certamente saprà, non può essere soddisfatta dai professionisti in quanto la legge non prevede che l'esercente la libera professione sia iscritto al sopra menzionato Registro, bensì esclusivamente all'Albo professionale di appartenenza."

La nota si conclude con la richiesta di quale sia l'orientamento, in termini di procedure, adottato dal sistema camerale per ciò che concerne la costituzione di "Reti soggetto" da parte degli esercenti le libere professioni, ciò anche al fine di comprendere le modalità attraverso le quali superare eventuali elementi ostativi all'accesso a tale importante strumento di aggregazione e organizzazione da parte dei professionisti.



In allegato alla presente Circolare, per Vostra opportuna conoscenza, si trasmette la lettera inviata.

Cordiali saluti.

CONSIGLIERE SEGRETARIO
Ing. Angelo Valsecchi

IL PRESIDENTE
Ing. Armando Zambrano

Al Dr. Giuseppe Tripoli
Segretario generale
Unioncamere
Piazza Sallustio 21
00187 Roma
segreteria.generale@unioncamere.it

Prot. n. 301/2018 del 14/03/2018

Oggetto: Procedure per la costituzione delle “Reti soggetto” tra esercenti la libera professione.

Egregio Dottore,

la Rete delle Professioni Tecniche, Associazione che raggruppa 9 Consigli Nazionali delle professioni dell'area tecnica e scientifica e che rappresenta oltre 600.000 professionisti italiani, intende segnalare alla Sua cortese attenzione la difficoltà incontrata da alcuni liberi professionisti nel registrare presso il Registro imprese un Contratto di Rete, ai sensi dell'art. 45 della legge 7 agosto 2012, n.134, di conversione del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, recante “*Misure urgenti per la crescita del Paese*” e in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 12 della legge 22 maggio 2017, n. 81 recante “*Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato*”.

In particolare, l'art. 12 (*Informazioni e accesso agli appalti pubblici e ai bandi per l'assegnazione di incarichi e appalti privati*) della sopra citata legge 22 maggio 2017, n. 81, stabilisce al comma 3 che “*al fine di consentire la partecipazione ai bandi e concorrere all'assegnazione di incarichi e appalti privati, è riconosciuta ai soggetti che svolgono attività professionale, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, la possibilità:*

- a) *di costituire reti esercenti la professione e consentire agli stessi di partecipare alle reti di imprese, in forma di reti miste, di cui all'articolo 3, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33, con accesso alle relative provvidenze in materia; (.....)”.*

Nello specifico, ci è stata segnalata l'impossibilità di un raggruppamento di liberi professionisti della provincia di Roma di costituire una c.d. “Rete soggetto” in quanto le procedure camerali di iscrizione della rete medesima al Registro delle imprese (ai sensi dell'art. 43 della legge 7 agosto 2012, n. 234), presupponevano che i soggetti aderenti fossero a loro volta registrati presso il

CONSIGLI NAZIONALI:

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI - GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI

Sede: Via Barberini 68, 00187 Roma – tel: 06.42017973 – info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it
Associazione costituita con atto notarile in data 26/6/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581

Registro delle imprese. Tale condizione, come certamente saprà, non può essere soddisfatta dai professionisti in quanto la legge non prevede che l'esercente la libera professione sia iscritto al sopra menzionato Registro, bensì esclusivamente all'Albo professionale di appartenenza.

D'altra parte, la norma con cui si è inteso regolare le modalità di costituzione delle Reti d'impresa, in generale, e delle cd "Reti soggetto", in particolare, prevedono, ai sensi dell'art. 45 della legge 7 agosto 2012, n.134, che *"Se il contratto prevede l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e di un organo comune destinato a svolgere un'attività, anche commerciale, con i terzi: 1) la pubblicità di cui al comma 4-quater (dell'art 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e successive modificazioni) si intende adempiuta mediante l'iscrizione del contratto nel registro delle imprese del luogo dove ha sede la rete"*. La norma cita, dunque, esplicitamente l'obbligo di iscrivere la Rete (c. d. soggetto) presso il Registro delle imprese, mentre nessun obbligo di iscrizione al medesimo Registro è espresso nei confronti dei soggetti che costituiscono la medesima Rete.


Appare in ogni caso probabile che le procedure di iscrizione delle cd "Reti soggetto" presso il Registro delle imprese gestito dal sistema delle Camere di Commercio - in origine aventi come uniche destinatarie le imprese - non contemplino ancora le modifiche introdotte dall'articolo 12, comma 3, lettera a) della legge n. 81 del 2017. In particolare, le procedure sembrano non essere aggiornate per consentire anche agli esercenti le libere professioni di costituirsi in Reti con personalità giuridica autonoma, senza l'obbligo di iscriversi al Registro delle imprese in qualità di liberi professionisti.

Siamo pertanto a chiederLe, cortesemente, quale sia l'orientamento, in termini di procedure, adottato dal sistema camerale per ciò che concerne la costituzione di "Reti soggetto" da parte degli esercenti le libere professioni, ciò anche al fine di comprendere le modalità attraverso le quali superare eventuali elementi ostativi all'accesso a tale importante strumento di aggregazione e organizzazione da parte dei professionisti.


Fiduciosi in un Suo cortese riscontro, siamo fin d'ora disponibili ad ogni ulteriore interlocuzione che sia eventualmente necessaria per addivenire ad una rapida risoluzione delle difficoltà riscontrate.

Con i migliori saluti

IL SEGRETARIO TESORIERE
(Dott. Chim. Nausicaa Orlandi)



IL COORDINATORE
(Ing. Armando Zambrano)



CONSIGLI NAZIONALI:

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI - GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI

Sede: Via Barberini 68, 00187 Roma – tel: 06.42017973 – info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it

Associazione costituita con atto notarile in data 26/6/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581